

Emendamento all'art. 1 della PdL n. 504 /A

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’”**

L'art. 1 è così sostituito:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è così sostituito: *“Fuori dai casi previsti dall'art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all'esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di secondo grado, dalle Università e dalle biblioteche pubbliche. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.”*
2. All'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l'installazione di nuovi o aggiuntivi apparecchi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. Il trasferimento dell'attività in altro locale è equiparato a nuova apertura.”
3. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 è abrogato.

Clausola di invarianza:

Il presente subemendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA

Il presente emendamento persegue l'obiettivo primario di garantire la tutela della salute pubblica, anche in armonia con quanto stabilito nell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 settembre 2017, prevedendo in primo luogo, rispetto all'attuale disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 43/2013, l'ubicazione di apparecchi di gioco pubblico ad una distanza non inferiore a 250 metri da istituti scolastici di secondo grado, Università e biblioteche pubbliche per le sole nuove autorizzazioni all'esercizio delle attività.

Nello specifico, la rideterminazione della distanza è finalizzata ad un bilanciamento tra il complessivo dimensionamento dell'offerta di gioco e la distribuzione sul territorio dei punti di vendita che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e mira altresì ad evitare il formarsi di ampie aree nelle quali detta offerta sia totalmente assente o eccessivamente concentrata.

In secondo luogo, l'emendamento in parola prevede che per nuova autorizzazione si intende l'installazione di nuovi o aggiuntivi apparecchi, ad esclusione della sostituzione di apparecchi esistenti e altresì che il trasferimento della attività in altro locale è equiparato a nuova apertura.



**Proposta di legge n. 504/A “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale n. 43/13
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”**

Emendamento all’articolo 1 della proposta

Alla fine dell’articolo 1 dopo le parole “strutture ricettive per categorie protette” aggiungere “giardini pubblici, stabilimenti balneari, istituti di credito e sportelli bancomat”.

I Consiglieri Regionali M5S

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



**Proposta di legge n. 504/A “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale n. 43/13
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”**

Articolo aggiuntivo

Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente

Articolo 1 bis

Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 è aggiunto il seguente comma:

“ Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



**Proposta di legge n. 504/A “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale n. 43/13
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”**

**Articolo aggiuntivo
Articolo ...**

Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della Legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 è aggiunto il seguente comma:

“Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno”.

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

Emendamento alla PdL n. 504 /A

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’”**

Dopo l’art.1 è introdotto il seguente articolo

Art. 1-bis

1. All’art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 dopo il comma 3 è introdotto il seguente comma:

3-bis. A partire dal 1 gennaio 2020:

a) Non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’art. 10, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadrati di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;

b) negli esercizi di cui alla lettera a) con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadrati e non superiore a 50 metri quadrati, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadrati il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadrati ulteriori di superficie, fino a un massimo di 6 apparecchi;

c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla lettera a), gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS sono collocati in ambienti architettonicamente separati, anche con divisori rimovibili, dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio; la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio;

d) è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati biglietti o tagliandi di lotterie nazionali ad estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30% della superficie espositiva totale. Con provvedimento di Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera.”

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA

Il presente emendamento, ponendosi nell’ottica della tutela della salute pubblica, in armonia con le finalità dell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 settembre 2017 (che ha previsto, tra l’altro, una drastica riduzione degli apparecchi di gioco entro il 31.12.2019) contempla le seguenti misure:

- la definizione di un numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi che prevedano vincite in denaro, in rapporto alla dimensione degli esercizi stessi;
- la collocazione degli apparecchi in ambienti architettonicamente separati, anche con divisori rimovibili, dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio;
- l’esposizione al pubblico di biglietti o tagliandi di lotterie nazionali ad estrazione istantanea comunque denominati, presso bar, tabaccai e negli esercizi assimilabili, esclusivamente in appositi e delimitati spazi e nella misura non superiore al 30% della superficie espositiva totale.



**Proposta di legge n. 504/A “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale n. 43/13
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”**

Articolo aggiuntivo

Articolo

Alla fine del comma 4 dell’art. 7 della Legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 è aggiunto il seguente periodo:

“I comuni possono altresì disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.”

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



7

**Proposta di legge n. 504/A “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale n. 43/13
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”**

**Articolo aggiuntivo
Articolo ...**

Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della Legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“I sindaci informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione degli interventi ad opera delle Forze dell’ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico”.

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

Emendamento alla PdL n. 504 /A

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’”**

Dopo l’articolo 1 della proposta di legge è aggiunto il seguente articolo

Art. 1-ter

1. All’art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle ASL o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative”.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA



Emendamento alla PdL n. 504 /A

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘*Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico*”**

All’articolo 2 dopo le parole “*che pubblicizzino*” sono introdotte le parole
“*la possibilità di vincita ovvero*”.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA

Emendamento alla PdL n. 504 /A

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’**

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

All’art. 7 della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7-bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione.”

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA

Emendamento alla PdL n. 504 /A

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’**

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis


Il comma 8 dell’art. 7 della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è sostituito dal seguente:

“8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.”

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA



Emendamento alla PDL 504
L'art. 4 è soppresso

11 bis

De Vito

12

Emendamento alla PdL n. 504 /A

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘*Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico*’**

All’articolo 4 sostituire la parola “*dipendente*” con la parola
“*dipendenza*”.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA

Emendamento alla PdL n. 504 /A

“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico”

Dopo l’art. 4 della proposta di legge è introdotto il seguente articolo:

Art. 4-bis

Dopo l’art. 8 della legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 8 bis

Accordo tra Regione Puglia e Forze dell’Ordine per verifiche e controlli

1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo pari ad € 155.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, Missione 20, Programma 3, Titolo 1.”

Il consigliere proponente
Domenico SANTORSOLA

Il presente emendamento prevede che a seguito di apposita Convenzione da stipularsi tra la Regione Puglia e le Forze dell'Ordine operanti sul territorio regionale, a queste ultime vengano demandate attività aggiuntive (rispetto all'attività ordinaria già svolta) di vigilanza, controllo/verifica e prevenzione di violazioni delle norme regionali e nazionali in materia di gioco d'azzardo.

L'attività suppletiva richiesta alle Forze dell'Ordine è orientata al controllo/vigilanza della gestione dei centri scommesse e dei locali commerciali adibiti (in tutto o in parte) al gioco con vincita in denaro e del rispetto della normativa vigente in materia.

La grande capillarità e diffusione di centri scommesse e sale da gioco su tutto il territorio regionale, con prevalenza nei maggiori centri urbani della regione, presuppone che gli interventi siano effettuati necessariamente a campione.

Lo strumento della convenzione per finalità di controllo e monitoraggio del territorio regionale (per finalità ed obiettivi diversi dalla pdl in parola) risulta già adoperato in passato dalla Regione di concerto con le Forze dell'Ordine.

In particolare, alla data odierna è in essere "l'Accordo di Programma Quadro per la Tutela dell'Ambiente" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1027/2017 che prevede attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del territorio regionale a cura delle Forze dell'Ordine (in dettaglio: Comando Legione Carabinieri Puglia; Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Comando Regionale per la Puglia; Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente; Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza) al fine di fronteggiare il fenomeno delle attività illecite in materia di gestione di rifiuti e di prevenzione degli illeciti ambientali.

La Regione, in tale fattispecie, ha stanziato risorse finanziarie da destinarsi alle suddette Forze dell'Ordine per lo svolgimento delle attività previste da tale convenzione, un contributo destinato alla copertura dei costi aggiuntivi che l'attività suppletiva prevista dalla convenzione comporta rispetto all'attività ordinaria pianificata inerente sopralluoghi, mezzi e risorse utilizzate per lo svolgimento delle operazioni. In particolare, sono stati stimati oneri a carico del bilancio regionale per € 440.000,00, da erogarsi annualmente alle Forze dell'Ordine, per la durata triennale dell'accordo (2017 - 2019).

Parimenti, con riferimento all'attività che si andrà a definire con le Forze dell'Ordine ove il presente emendamento venisse approvato, si può ipotizzare che la sua applicazione genererà oneri identificabili principalmente con i costi di carburante connessi all'utilizzo dei veicoli con i quali verranno effettuate le (ulteriori rispetto all'ordinaria attività) ispezioni di verifica presso i centri scommesse/sale da gioco.

Inoltre è possibile ipotizzare che l'attività possa essere svolta dai singoli reparti delle Forze dell'Ordine interessati all'interno del centro urbano di appartenenza e che quindi nella generalità dei casi non sia necessario effettuare con i mezzi di servizio percorsi extraurbani.

Per il primo anno di applicazione della stipulanda Convenzione, inoltre, si può ipotizzare che l'attività venga dapprima svolta nei capoluoghi di provincia (Bari, BAT, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce) e nei comuni con maggiore popolazione residente e successivamente progressivamente in tutti gli altri comuni della Regione in ordine decrescente per popolazione residente.

Attualmente nella Regione Puglia vi sono n. 258 comuni così ricompresi: n. 41 alla città metropolitana di Bari, n. 10 alla provincia di Barletta - Andria - Trani, n. 20 alla provincia di Brindisi, n. 61 alla provincia di Foggia, n. 97 alla provincia di Lecce, n. 29 alla provincia di Taranto.

Ipotesi calcolo onere

Prezzo medio carburante per litro (benzina/diesel) = € 1,65 x litro (rifornimento con servizio);

Percorrenza media giornaliera per attività di vigilanza/controllo per singolo comune = 25 km (ipotesi);

Consumo medio ciclo urbano veicolo di media cilindrata = 8 litri/100 km (pertanto per percorrere 25 km sono necessari 2 litri);

Costo medio giornaliero carburante = € 1,65 x 2 litri = € 3,30;

Costo medio annuo per singolo comune = € 3,30 x 365 giorni = € 1.204,50.

Pertanto, sulla base delle su elencate previsioni, stanziando c.a. € 1.204,50 all'anno per spese di carburante per singolo comune ove verrà svolta l'attività di vigilanza/controllo da parte delle Forze dell'Ordine interessate dalla stipulanda Convenzione (secondo le ipotesi su elencate in merito a prezzo carburante, consumi medi e percorrenza media giornaliera di 25 km per attività di controllo), gli oneri annuali, nelle ipotesi di seguito indicate, risulterebbero:

Copertura costi pari a n. 65 comuni (25% del totale comuni nella regione)
= € 1.204,50 x 65 comuni = € 78.292,50 per anno;

Copertura costi pari a n. 129 comuni (50% del totale comuni nella regione)
= € 1.204,50 x 129 comuni = € 155.380,50 per anno;

Copertura costi pari a n. 194 comuni (75% del totale comuni nella regione)
= € 1.204,50 x 194 comuni = € 233.673,00 per anno;

Copertura costi pari a n. 258 comuni (100% del totale comuni nella regione) = € 1.204,50 x 258 comuni = € 310.761,00 per anno.